

EMENDAMENTO ALLA PL. 294 DEL 19 MAGGIO 2021 CONCERNENTE “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA Legge di stabilità regionale 2021 e modificazioni di leggi regionali” è così riformulato:


Dopo l’art. 8 della PL 294 è aggiunto il seguente:

ART. 8 bis

(Modifiche alla Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”)

1. Dopo il comma 2 dell’art. 4 della Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 recante “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” è aggiunto il seguente:

“2bis. Lo svolgimento dell’attività professionale medica o sanitaria non ricompresa all’interno delle tipologie di cui al comma 2, presso studi, anche organizzati in forma associata o condivisa tra medici e altri esercenti professioni sanitarie regolarmente in ordini professionali, è soggetta a comunicazione di inizio attività nel rispetto della normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali”.


Rodolfo Vena